DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI TALAMELLO

\times	Affissa all'Albo Pretorio
	il 20/06/2016

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

Nr. Progr.

 n_{ota} 19/05/2016

22

3

Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 19/05/2016 alle ore 19:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso i locali del Museo Gualtieri - Talamello, oggi 19/05/2016 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
UGOLINI FRANCESCA	S	DALL'ARA MASSIMO	N	ALESSANDRINI ISABELLA	N
POZZI GABRIELE	S	BARTOLINI DAVIDE	S		
ZUCCHI GIANLUCA	s	ROVERELLI ELISA	S		
BALDUCCI NICOLETTA	s	BECCARI IN BOLOGNA CLAUDIA	S		
TANI CRISTIAN	s	CASALI TIZIANO	N		
Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3					

Assenti Giustificati i signori:

DALL'ARA MASSIMO; CASALI TIZIANO; ALESSANDRINI ISABELLA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA MICHELORI SANDRA.

In qualità di SINDACO, la DOTT.SSA UGOLINI FRANCESCA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: POZZI GABRIELE, ZUCCHI GIANLUCA, BECCARI IN BOLOGNA CLAUDIA.

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

OGGETTO:

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

Su iniziativa del Sindaco è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014; **PREMESSO**, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", in vigore dal 06/03/2014:
- **669**. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.
- **671**. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **672**. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- **676**. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità ad esse equiparate di cui l' art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011n n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;
- **678**. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 19/05/2016

prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- **681**. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- **682**. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
- a) omissis
- b) per quanto riguarda la TASI:
- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- **683**. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione......omissis......, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.40 del 29.09.2014 avente ad oggetto "Approvazione regolamento TASI";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 in data 18/08/2015 avente ad oggetto:"Approvazione aliquote TASI anno 2015", esecutiva, con la quale si determinavano le aliquote per l'annualità 2015, che vengono di seguito così riassunte:

a) - aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune:
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che dispone, per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle leggei regionali edelle deliberazioni dgeli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti loacli con leggi dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 14 lettere a), b) e d) della Legge di stabilità 2016, con cui si elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonchè "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9;

DATO ATTO CHE si intende confermare le aliquote determinate per l'anno 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2016:

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di confermare per l'anno 2016 la seguente aliquota TASI, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 14 lettera a), b) e d) della Legge 28/12/2015, n. 208;

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille

1. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 22.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€	20.949,71
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€	2.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE	€	57.289,20
SPESE PER ANAGRAFE	€	35.229,00

- 2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.40 del 29.09.2014 ed alla normativa vigente;
- 3. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il SINDACO-PRESIDENTE chiama in discussione l'argomento posto al punto n. 9 dell'o.d.g. della seduta.

E' lo stesso che comunica che è stata confermata la precedente tassazione, in base alla normativa vigente.

Non essendoci interventi il **SINDACO-PRESIDENTE** pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – Conferma aliquote per l'anno 2016".

Ed inoltre,

stante l'urgenza di rendere eseguibile il presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con apposita ed unanime votazione espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

COMUNE DI TALAMELLO PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca Ugolini

F.to Dott.ssa Sandra Michelori

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n 69)

Lì, 20/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sandra Michelori

Dott.ssa Sandra Michelori

ESECUTIVITA

L1,		IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì		
Èco	pia conforme all'originale.	
		F.to Dott.ssa Sandra Michelori
Lì, 2	20/06/2016	IL SEGRETARIO COMUNALE
	La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla il	a su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva
	La presente deliberazione è stata dichiarata imme D.Lgs. 267/2000.	diatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 de

COMUNE DI TALAMELLO PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 22 Data Delibera 19/05/2016

OGGETTO

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 16/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Graziano Mastini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 16/05/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Graziano Mastini